

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1715

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISTONE, DE MURTAS, ALBANESE, BERTINOTTI, BIELLI, BONATO, BRUNETTI, BUFFO, CARUANO, CENTO, CONTE, MAURA COSSUTTA, DE CESARIS, GAMBALE, GRIMALDI, LENTI, MELONI, MICHELANGELI, MUZIO, NARDINI, PECORARO SCANIO, PISAPIA, REPETTO, MARCO RIZZO, EDO ROSSI, VALPIANA, VIGNALI

Deducibilità dal reddito ai fini IRPEF degli oneri relativi alle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria

Presentata il 1° luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione della Repubblica italiana agli articoli 34, primo comma, e 53 recita: « La scuola è aperta a tutti » e « Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. ».

Tra gli oneri deducibili dal reddito ai fini IRPEF (modello 740) attualmente non sono inseriti quelli relativi alle spese per l'acquisto dei libri richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria; per le relative spese (tasse e contributi) è riconosciuta la detrazione di imposta del 22 per cento.

Queste condizioni non consentono a componenti di nuclei familiari con reddito medio-basso di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Sappiamo tutti quanto pesantemente incida la spesa dei libri sulla spesa complessiva dell'alta formazione; ciò spinge molti studenti ad utilizzare copie fotostatiche di interi testi, commettendo un illecito.

La presente proposta di legge tende a realizzare quanto previsto dalla Costituzione, nel presupposto che ancora oggi si è molto distanti dalla piena attuazione legislativa dell'intero articolo 34 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dalla dichiarazione delle persone fisiche relativa ai redditi per il 1996, gli oneri relativi al pagamento di tasse e contributi per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 5, commi 14 e 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. A decorrere dalla dichiarazione delle persone fisiche relativa ai redditi per il 1996, sono parimenti deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria.